



COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

PROVINCIA DI PISA

COPIA

Trasmessa al CO.RE.CO. il 16 LUG. 1994 Prot. n. 13625

CONSIGLIO COMUNALE

sessione ordinaria

SEDUTA PUBBLICA

DELIBERAZIONE N. 72 DEL 29.6.1994

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA IMPOSTA. DECRETO LEGISLATIVO N. 507 DEL 15.11.1993. APPROVAZIONE.

L'anno millenovecentonovantaquattro e questo giorno ventinove del mese di giugno nel Palazzo Comunale di Castel Franco di Sotto, sulla prima convocazione fatta dal Sig. Sindaco, per mezzo di avviso scritto in data 22/6/1994 notificato a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott. Rosario Casillo.

Partecipa il Segretario Generale Dr. Gioacchino Vitale.

Dichiarata aperta la seduta dal Presidente, alle ore 21,30, fatto dal Segretario l'appello nominale risultano presenti e rispettivamente assenti, per l'oggetto, i seguenti Consiglieri:

CONSIGLIERI	PRESENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI
BALDACCI MASSIMO	N	SPAGLI SANDRO	S
BIMBI SAURO	N	RUGLIONI PARIDE	S
PAROLI GOLIARDO	N	CARLESÌ CARLA	S
TURINI GRAZIANO	S	TANI GABRIELLA	S
COMUNIELLO ANTONIO	S	CASINI LUCA	N
QUINTI ENRICO	N	CASILLO ROSARIO	S
PUCCI LUCIA	N	SCADUTO GIOSAFAT	S
PINELLI DINO	N	CARLONI ROBERTA	S
CACIAGLI TIZIANA	S	PALAZZO FRANCESCO	S
SCARDIGLI ALFREDO	N	SASSETTI MAURIZIO	S
CAREZZI MASSIMO	S	DONASOLDI RENZO	N
RICCI ENRICO	S	BONSIGNORI ENZO	S
CALD' GIUSEPPE	S	FOGGI ROBERTO	S
FUSCO ANTONIO	N	FICINI ATTILIO	S
TOTI, MARCO	S	CAMERINI LUCIANO	S



COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

PROVINCIA DI PISA

Delib. 72 del 29.6.1994: Regolamento comunale per la disciplina della Pubblicita' e delle pubbliche affissioni e per l'applicazione della relativa imposta. Decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993. Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 507/93 che impone l'approvazione, entro il 30-6-94, del regolamento in oggetto.

Visto il relativo testo che si compone di N. 47 articoli allegato al presente atto (Allegato A);

Visti i pareri favorevoli espressi nella proposta di atto deliberativo, a norma dell'art. 53 della legge 8.6.1990 n. 142, dal Responsabile del Servizio, dal Dirigente di Ragioneria e dal Segretario Comunale in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica-amministrativa, alla regolarità contabile ed alla inesistenza di vizi di legittimità;

Con voti 14 favorevoli e nessuno contrario resi per alzata di mano essendo 20 i presenti e 6 gli astenuti (Turini, Comuniello, Caciagli, Ficini, Foggi, Bonsignori);

DELIBERA

1) Di approvare il regolamento di cui all'oggetto che si compone di N. 47 articoli e si allega quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (All A).

GV/mp
mecc. 522/94





COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

PROVINCIA DI PISA

ALL. A

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio di questo Comune della pubblicita' esterna e delle pubbliche affissioni.

2. Stabilisce le modalita' per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformita' a quanto disposto dal capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 2

Ambito territoriale di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicita' di cui all'art. 1 in tutto il territorio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito:

- a) dal Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
- b) dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;
- c) dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;
- d) dell'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
- e) dall'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089;
- f) dalla legge 18 marzo 1959, n. 132 e dall'art. 10 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;
- g) dalle altre norme che stabiliscono modalita', limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicita' esterna.

Art. 3

Gestione del servizio

1. La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica-imprenditoriale, e' effettuata dal Comune in economia diretta.



COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

PROVINCIA DI PISA

2. La scelta della forma per la gestione del servizio e' di competenza del Consiglio comunale che, quando lo ritenga piu' conveniente sotto il profilo economico e funzionale, puo' affidare il servizio ad azienda speciale comunale o consortile di cui agli artt. 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero in concessione a soggetti terzi iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

3. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovra' essere esercitata in conformita' a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

4. Nel caso di gestione del servizio in concessione, il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi inerenti la gestione del servizio ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 507/93 comma 3o.

Art. 4

Funzionario responsabile

1. Il Sindaco nomina un funzionario comunale responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il funzionario e' individuato nell'ambito del settore dei servizi tributari del Comune, su proposta del responsabile di settore.

3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1. spettano al concessionario del servizio.

4. Il Comune provvede a comunicare al ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalita' Locale - entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.

Art. 5

Entrata in vigore del regolamento - disciplina transitoria

1. In conformita' a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 1995, dopo la sua approvazione e l'esecutivita', a norma di legge, della relativa deliberazione.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento si osservano le



COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

PROVINCIA DI PISA

disposizioni direttamente stabilite per la disciplina della pubblicita' esterna e delle pubbliche affissioni:

- dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
- dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;
- dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- dalle altre norme di legge e regolamentari tutt'ora vigenti che disciplinano l'effettuazione della pubblicita' esterna e che non risultano in contrasto con quelle sopra richiamate.

CAPO II

Disciplina della pubblicita'

Art. 6

Disciplina generale

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicita' e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorita' competenti.
2. In conformita' a quanto dispone la legge 18 marzo 1959, n. 132, e' riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicita' sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicita' stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonche' sui veicoli di proprieta' privata circolanti sulle linee ferroviarie.
3. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformita' a quanto previsto dall'art. 42.
4. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.
5. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993, indicate nell'art. 42 del presente regolamento, a seconda della loro natura.

Art. 7

MUNICIPALITÀ DI CASTELFRANCO DI SOTTO

PROVINCIA DI PISA

vieti di installazione ed effettuazione di pubblicità'

Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari non con il previo consenso di cui all'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 89, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Non può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale di stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi dell'ambiente nel quale sono inseriti.

Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, di segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui all'artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del codice della strada emanato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 11 settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite nel paragrafo 3, capo I, titolo II, del regolamento emanato con il D.Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495.

All'interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse comprese. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici previste dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione. In mancanza di tali delimitazioni e ricorrendo alle condizioni per la tutela dei valori di cui al presente comma, il Consiglio comunale, entro sei mesi dall'adozione del presente regolamento può approvare, per le fini suddette, la relativa perimetrazione.

Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.

Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili,

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

PROVINCIA DI PISA

i provvedimenti e le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del precedente art. 6.

Art. 8

Condizioni e limitazioni per la pubblicita' lungo le strade

1. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade ed in vista di esse fuori dei centri abitati dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, e' soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalita' di attuazione della stessa stabilite dal par. 3, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

2. All'interno dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni, delimitati dal piano topografico dell'ultimo censimento:

a) si osservano le disposizioni di cui al 5 comma dell'art. 7 per la superficie degli stessi eventualmente classificata "centro storico";

b) l'installazione di mezzi pubblicitari e' disciplinata dal quarto comma dell'art. 14 ed e' autorizzata con le modalita' stabilite dall'art. 11 del presente regolamento. Il Sindaco puo' concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane di quartiere e strade locali, tenuto conto di quanto dispongono le norme in precedenza richiamate;

c) la dimensione dei cartelli non deve superare la superficie di mq.6; per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli la superficie non deve superare mq.20 (art.48 D.P.R. 495/92);

d) le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

(1) L'installazione di cartelli pubblicitari nei centri abitati rientra nelle facolta' dei comuni che ove intendano vietarla devono stabilirlo nel regolamento. In caso diverso devono disciplinarla nel regolamento, secondo quanto dispone il D.P.R. n. 495/1992.

(2) Vedere quanto prescrive l'art. 48 del D.P.R. n. 495/1992

Art. 9

Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in:

a) pubblicita' ordinaria;

